



SCHEMA DI ACCORDO
REGOLANTE LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE
DELL'INTERVENTO DI RIMODELLAZIONE PER INVASO DEL BACINO DI MALCONTENTA
TRA

il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto (art. 10 Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 116), (d'ora innanzi definito "Soggetto Attuatore") con sede in _____, Cod.Fisc. _____, nella persona del Soggetto Attuatore individuato con _____, nella persona di _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta struttura commissariale;

il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, (d'ora innanzi definito "Consorzio") con sede legale in _____, Cod.Fisc. _____ nella persona di _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Consorzio;

E

la Fondazione AlberItalia ETS (d'ora innanzi definita "Fondazione"), con sede in _____, Cod. Fisc. _____ nella persona di _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta Fondazione;

CONSIDERATO CHE

- Il DPCM 15/09/2015 ha individuato la lista degli interventi rientranti nel Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane, prevedendo l'assegnazione alla Regione del Veneto di complessivi € 104.133.573,19 per il finanziamento di alcuni interventi, tra i quali quelli sulla rete idraulica del Bacino Lusore, per un importo finanziato pari a € 61.858.573,19, a cui si deve aggiungere il cofinanziamento della Regione del Veneto a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di € 5.662.495,00, per un importo complessivo di progetto di € 67.521.068,19;
- al fine di poter utilizzare le risorse destinate al finanziamento dei sopracitati interventi, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/2014) è stato sottoscritto, in data 4 novembre 2015, uno specifico Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia;
- il Presidente della Regione del Veneto ha sottoscritto tale Accordo di Programma in qualità di Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 5 di suddetto Accordo di Programma;
- l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116), prevede che il Commissario possa delegare apposito soggetto

attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

- sulla base di tale disposizione, il Commissario, con proprio Decreto n. 55 del 20 luglio 2023, ha nominato, da ultimo, il Direttore della Direzione regionale Difesa del suolo e della Costa, ing. Vincenzo Artico, in qualità di Soggetto Attuatore per l'attuazione dei piani di progettazioni e di interventi in capo alla Struttura Commissariale, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91;

PREMESSO CHE

- gli “Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore” rientrano nell'ambito definito dall'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta – Marghera, sottoscritto in data 31/03/2008 e denominato “Accordo di Programma Moranzani”;
- tra i principali sottoscrittori di suddetto Accordo vi sono il Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (di cui all'OPCM n. 3383/2004, a cui ora è subentrata la Regione Veneto ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 69 del 29/03/2013, quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi), la Regione del Veneto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, il Comune di Venezia, la Città Metropolitana di Venezia, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e il Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”;
- con Decreto n. 25 del 06/08/2012, il Commissario Delegato di cui all'OPCM n. 3383/2004 ha approvato il progetto definitivo relativo agli “Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore”, per l'importo complessivo di Euro 67.521.068,19;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico del Veneto n. 7 del 08/05/2017 ha individuato il Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” quale soggetto esecutore degli “Interventi sulla rete idraulica del Lusore”, per un importo complessivo di € 45.896.187,56, tra i quali è compreso l'intervento “Rimodellazione per invaso e sistemazione a Parco del Bacino di Malcontenta”, la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi previsti dall'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con il D.P.C.M. 15/09/2015;
- il Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico del Veneto n. 22 del 31/05/2018 ha confermato il Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” quale soggetto esecutore dell'intervento “Rimodellazione per invaso e sistemazione a Parco del Bacino di Malcontenta”;
- la Conferenza di Servizi Decisoria, svoltasi il 04/06/2018, finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per il progetto in argomento, ha dato esito favorevole;
- uno specifico disciplinare regolante i rapporti tra il Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” e il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto è stato sottoscritto rispettivamente in data 03/07/2018 e 05/07/2018 per l'attuazione dell'intervento in argomento;

- con Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto n. 36 del 10/07/2018 è stata confermata l'approvazione del progetto definitivo avvenuta con il Decreto n. 25 del 06/08/2012 del Commissario di cui all'OPCM n. 3383/2004 ed è stata disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento in argomento;
- con Parere n. 4059/2020, la Commissione Tecnica Regionale – Sezione Ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto esecutivo sotto gli aspetti tecnici, economici, ambientali e paesaggistici;
- la Conferenza di Servizi Decisoria finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo del progetto di cui trattasi, convocata con nota prot. n. 365367 del 31/07/2020 dal Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto in forma simultanea e modalità sincrona e tenutasi in data 13/08/2020, ha dato esito favorevole con prescrizioni;
- con Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto n. 56 del 21/12/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, oltre che finanziato per l'importo complessivo di € 5.340.000,00 a valere sulle risorse previste dell'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati (ex D.P.C.M. 15/09/2015) ed è stato dato mandato al Consorzio di provvedere alla realizzazione dell'intervento in forza del Disciplinare sottoscritto nel mese di luglio 2018;
- con Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto n. 36 del 08/05/2023 è stata approvata la perizia di variante del progetto esecutivo dell'opera in oggetto;
- con Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto n. 117 del 24/11/2023 è stata approvata la proroga n. 2 del termine di conclusione dell'intervento in oggetto;

PRECISATO CHE

- la Regione del Veneto, in collaborazione con la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità /Venice Sustainability Foundation (FVCMS/VSF), di cui è socio fondatore, è incaricata del coordinamento del Cantiere tematico “Transizione Energetica e Ambiente” della stessa FVCMS/VSF, per il tramite dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
- nel corso dell'incontro del suddetto Cantiere, tenutosi il 5 luglio 2023, sono state illustrate alcune proposte progettuali di competenza della Regione del Veneto e di alcuni soci fondatori e co-fondatori della Fondazione, tra cui il Progetto “Parco Italia”, sostenuto da Amazon Europe Core Sarl, socio co-fondatore della FVCMS/VSF; altresì è stato illustrato dalla Regione Veneto lo sviluppo di un progetto di imboscamento per fini di protezione idrogeologica nell'ambito del citato intervento “Rimodellazione per invaso e sistemazione a Parco del Bacino di Malcontenta”;
- in esito al suddetto incontro, è emersa la possibilità di perfezionare una sinergia con la “Fondazione AlberItalia”, ente del Terzo Settore che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che ha come scopo principale il contrasto e la mitigazione del cambiamento climatico indotto dall'uomo utilizzando soluzioni basate sulla natura;
- la “Fondazione AlberItalia” sta realizzando, grazie anche alla donazione di Amazon Europe Core Sarl, socio co-fondatore della FVCMS/VSF, una parte significativa del progetto “Parco Italia” attraverso la piantumazione di specie vegetali essenzialmente autoctone, in varie regioni;

- la Fondazione, secondo l'art. 2.7 del suo Statuto, "attiva progetti e azioni in modo diretto, oppure contribuisce e sostiene attraverso specifiche intese progetti coerenti con i suoi scopi promossi da altri soggetti" e pertanto il progetto di sistemazione in argomento risulta essere coerente rispetto agli obiettivi del progetto Parco Italia;

PRESO ATTO

- che il presente Accordo riguarda interventi che non rientrano nella fattispecie della sponsorizzazione, così come definita in particolare all'art. 134 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO

- il progetto esecutivo di "Rimodellazione per invaso e sistemazione a Parco del Bacino di Malcontenta" redatto dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, nell'ambito del quale è previsto l'impianto di materiale vivaistico da realizzarsi a Malcontenta (località Volte Grandi), in Comune di Venezia, lungo la Strada statale 309 Romea;
- le note prot. n. 554814 del 11/10/2023, prot. n. 557739 del 12/10/2023, prot. n. 584919 del 26/10/2023 e prot. n. 637924 del 29/11/2023, con cui le parti hanno confermato la sussistenza delle condizioni tecnico-amministrative per definire una collaborazione con la Fondazione AlberItalia per l'esecuzione delle sistemazioni ambientali da attuarsi nell'ambito dell'intervento di "Rimodellazione per invaso e sistemazione a Parco del Bacino Malcontenta", in corso di esecuzione, che prevede la piantagione di alberature e arbusti di tipo forestale, ed è stata espressa la propria disponibilità, in tal senso, da parte della Fondazione AlberItalia ETS;
- il Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto n. __ del __/__/__, che ha approvato lo schema del presente Accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

La Fondazione si impegna a garantire la piantagione di specie arboree e arbustive realizzata nell'ambito delle attività di sistemazione ambientale dell'intervento di "Rimodellazione per invaso e sistemazione a Parco del Bacino di Malcontenta", facente parte del "Progetto Definitivo degli interventi sulla rete idraulica del Lusore", che risulta coerente con le finalità del progetto "Parco Italia".

Art. 2 – Condizioni generali

Per le finalità di cui all'art. 1, la Fondazione si impegna a garantire la copertura finanziaria relativa alle spese di preparazione del terreno di impianto, fornitura (compreso trasporto) e messa a dimora di piante forestali e in vaso, e sostituzione delle fallanze al termine del primo anno dopo l'impianto e monitoraggio dell'impianto, attraverso incarichi specifici a ditte per l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali per l'impianto, secondo quanto previsto originariamente dal progetto di "Rimodellazione per invaso e sistemazione a Parco del Bacino di Malcontenta" e fino alla concorrenza dell'importo massimo di €

39.536,00, IVA esclusa.

In particolare, si prevede la fornitura e la messa a dimora di 320 piante in vaso 18 (altezza piante 120 – 150 cm, compresa fornitura e posa di 320 canne segna pianta in bambù, di lunghezza 200cm e diametro 16/18mm) e di 14.000 piantine forestali, intendendosi con esse materiale vivaistico di piccole dimensioni coltivato in contenitore (0.4 - 0.5 litri).

L'impianto verrà realizzato a Malcontenta (località Volte Grandi), in Comune di Venezia, lungo la Strada statale 309 Romea, presso il cantiere del Parco Malcontenta, più precisamente nelle aree riportate nella planimetria in **Allegato A1** del presente Accordo.

Il materiale vivaistico fornito dovrà essere prodotto con seme proveniente da popolamenti naturali della Regione del Veneto o di regioni limitrofe della pianura padano-veneta.

Il trasporto delle piante ai siti di impianto dovrà avvenire curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei, in modo da evitare che fusti e rami subiscano danni e che le zolle e i pani di terra abbiano a essiccarsi. Al momento della messa a dimora, le piante e i pani di terra dovranno avere un tenore di umidità adeguato all'ottima riuscita dell'impianto.

L'attecchimento si intenderà avvenuto quando, al termine della prima stagione vegetativa successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. La Fondazione sarà tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite, impegnandosi a reintegrare fino al 100 (cento) per cento delle fallanze.

La Fondazione si impegna a non effettuare transazioni a scopo di lucro aventi per oggetto le piante messe a dimora e la piantagione per tutta la durata di vita della piantagione stessa.

La Fondazione si impegna a garantire che il progetto di sistemazione ambientale, oggetto del presente atto, sia coerente, da un punto di vista tecnico e naturalistico, con quanto inizialmente previsto dall'intervento di "Rimodellazione per invaso e sistemazione a Parco del Bacino di Malcontenta" il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto n. 56 del 21/12/2020, nonché con le successive varianti approvate.

Non sono previste specifiche contropartite per la Fondazione, non ricadendo il presente Accordo nella fattispecie delle sponsorizzazioni.

Il Consorzio autorizzerà la presenza nel sito di impianto della/e ditta/ esecutrice/i dei lavori, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle operazioni preliminari, per la realizzazione, per la manutenzione e per il monitoraggio della piantagione, e per le relative operazioni di collaudo in corso d'opera e finale.

Il Consorzio resta proprietario e nella piena disponibilità del sito di impianto, nonché delle piantagioni realizzate nell'ambito del presente Accordo. A seguito di collaudo positivo, il Consorzio si impegna ad effettuare la direzione dei lavori di impianto e di sostituzione delle fallanze, a non modificare la destinazione d'uso dei terreni per almeno 15 (quindici) anni dalla data di conclusione dei lavori di impianto della piantagione e a gestire, direttamente o non direttamente, la piantagione al termine del presente Accordo.

Art. 3 – Copertura finanziaria e modalità di erogazione

A fronte delle premesse e delle attività di cui agli articoli 1 e 2, la Fondazione garantirà la copertura finanziaria dell'intervento di sistemazione del Bacino Malcontenta, per un ammontare complessivo di € 39.536,00, IVA esclusa, provvedendo a liquidare direttamente alla/e ditta/e incaricata/e le somme pattuite, nei limiti di quanto stabilito dal progetto e dai preventivi approvati.

Il pagamento sarà effettuato a completamento della fornitura e dei lavori previsti, previa verifica della regolare esecuzione degli stessi.

Nessun corrispettivo è previsto dalla Fondazione al Consorzio per l'utilizzo del suolo, né per le attività da questo svolte o da svolgersi.

Art. 4 – Responsabilità

Con l'autorizzazione a ditte incaricate alla presenza sul proprio sito per le operazioni preliminari, di impianto e di collaudo di cui all'articolo 2, il Consorzio non è responsabile del cantiere, della gestione dei lavori e del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, né della riuscita dell'impianto. Le attività di messa a dimora, e ogni altra attività necessaria alla manutenzione dell'impianto non dovranno interferire o danneggiare le eventuali coltivazioni circostanti.

A tal fine, il Consorzio autorizza la Fondazione a stipulare direttamente appositi contratti con la/e ditta/e incaricata/e dei lavori, che attribuiscono a questa/e ogni responsabilità civile e penale in relazione alla gestione del cantiere e dei lavoratori, dei danni cagionati a persone e/o cose, della custodia degli immobili, nonché della riuscita dell'impianto, senza che comunque possa essere esercitata in alcun modo una qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della Fondazione e del Consorzio.

Art. 5 – Proprietà dei risultati e attività di promozione

I risultati dei monitoraggi effettuati saranno di proprietà di entrambe le parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, previa preventiva esplicita condivisione delle iniziative, citando obbligatoriamente l'altra parte e il progetto.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, previa esplicita preventiva condivisione delle iniziative, che quanto realizzato consegue al contributo di cui al presente Accordo.

Le Parti si impegnano a partecipare con propri rappresentanti a eventuali eventi promozionali del progetto di cui al presente documento, utilizzando i rispettivi segni distintivi (nome e/o logo).

Art. 6 – Scadenze e durata dell'Accordo

Il presente accordo avrà durata a far data dalla sua sottoscrizione fino al termine del primo anno dopo l'impianto per la sostituzione delle fallanze, e comunque non oltre il 31/03/2025.

Fatte salve le cause di forza maggiore, le attività di piantagione dovranno essere completate dalla Fondazione, per tramite della/e ditta/e incaricate, entro e non oltre il 31/03/2024.

Art. 7 – Referenti

Al fine di coordinare in modo ottimale lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un referente come segue:

- il Soggetto Attuatore individua come referente _____ ;
- il Consorzio individua come referente _____ ;
- la Fondazione individua come referente _____ ;.

In caso di necessità, le Parti potranno sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alle controparti.

Art. 8 – Risoluzione e recesso

Il presente Accordo può essere risolto in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle Parti l'impossibilità di attendere agli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizioni del medesimo Accordo oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alle controparti. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza, mediante formalizzazione scritta.

Sia nel caso di recesso unilaterale, sia nel corso di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 9 – Composizione delle controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra le stesse. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per il Soggetto Attuatore, il Titolare del trattamento dei dati, relativi a persone fisiche identificate o identificabili, è _____. Il delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è _____, in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto. I dati di contatto del Titolare sono _____;
- per il Consorzio, il Titolare del trattamento dei dati è _____; Responsabile del trattamento _____ I dati di contatto del Titolare sono _____;
- per la Fondazione, titolare del trattamento dei dati è Fondazione AlberItalia ETS, _____, in persona del suo legale rappresentante, _____. I dati di contatto del Titolare sono _____.

Le parti autorizzano reciprocamente a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Accordo.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Accordo si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 12 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore".

Il presente Accordo, che si compone di ___ articoli, redatto su ___ facciate intere e sin qui della _____, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Soggetto Attuatore
del Commissario Straordinario Delegato
per il rischio idrogeologico nel Veneto

(firmato digitalmente)

Per il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

(firmato digitalmente)

Per la Fondazione AlberItalia ETS

(firmato digitalmente)